

Emendamenti al PRQA

Partecipazione alla consultazione sulla proposta di deliberazione n. 168 “Decreto-legge n. 121/2023. Legge regionale n. 43/2000, articolo 6, comma 2 bis. Adozione della proposta di aggiornamento del “Piano regionale di qualità dell’aria” (PRQA), di cui alla D.C.R. n. 18-28783 del 10 dicembre 2024.

Documento:	Pubblico
Data di pubblicazione:	10/07/2026
Versione:	3.0
Rif. Tecnico:	Diego Rossi (rossi.aiel@cia.it) AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma

Misure in tema di utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Riferimento: Articolo 19 dell’Allegato B al PRQA, Norme di attuazione

Proposta di emendamento

Testo attuale	Testo proposto
Articolo 19	Articolo 19
Misure in tema di utilizzo di fonti di energia rinnovabile	Misure in tema di utilizzo di fonti di energia rinnovabile
1. (P) A partire dalla data di adozione dell’aggiornamento del PRQA, nel caso di realizzazione di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante, localizzati nei Comuni che ricadono nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120, di cui all’art. 5, interessate da procedure di infrazione in materia di qualità dell’aria, la copertura della quota dei consumi previsti in progetto da garantire tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della Sezione B dell’allegato III al decreto	1. (P) A partire dalla data di adozione dell’aggiornamento del PRQA, nel caso di realizzazione di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante, localizzati nei Comuni che ricadono nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120, di cui all’art. 5, interessate da procedure di infrazione in materia di qualità dell’aria, la copertura della quota dei consumi previsti in progetto da garantire tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della Sezione B dell’allegato III al decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, deve essere soddisfatta escludendo l'eventuale contributo fornito dalla combustione delle biomasse.

2. (P) A partire dalla data di adozione dell'aggiornamento del PRQA, nel caso di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, localizzati nei Comuni che ricadono nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120, di cui all'art. 5, interessate da procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria, la copertura della quota dei consumi, da garantire tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto 1, lettera d) della Sezione B deve essere soddisfatta escludendo l'eventuale contributo fornito dalla combustione delle biomasse.

3. (P) A partire dalla data di adozione dell'aggiornamento del PRQA, nel caso di bandi che utilizzano fondi pubblici, l'incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa è ammessa esclusivamente nei Comuni che ricadono nella Zona IT0121, di cui all'art. 5, non interessata da procedure d'infrazione in materia di qualità dell'aria. Sono esclusi da tale limitazione gli interventi per i quali possa essere dimostrato un miglioramento nel bilancio emissivo tra la situazione ante e post intervento; nel caso di impianti di teleriscaldamento tale miglioramento del bilancio emissivo locale potrà essere conseguito includendo anche interventi su edifici non connessi alla rete.

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, deve essere soddisfatta escludendo l'eventuale contributo fornito dalla combustione delle biomasse **in generatori con emissioni di PP > 10 mg/Nm³**.

2. (P) A partire dalla data di adozione dell'aggiornamento del PRQA, nel caso di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, localizzati nei Comuni che ricadono nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120, di cui all'art. 5, interessate da procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria, la copertura della quota dei consumi, da garantire tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto 1, lettera d) della Sezione B deve essere soddisfatta escludendo l'eventuale contributo fornito dalla combustione delle biomasse **in generatori con emissioni di PP > 10 mg/Nm³**.

~~3. (P) A partire dalla data di adozione dell'aggiornamento del PRQA, nel caso di bandi che utilizzano fondi pubblici, l'incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa è ammessa esclusivamente nei Comuni che ricadono nella Zona IT0121, di cui all'art. 5, non interessata da procedure d'infrazione in materia di qualità dell'aria. Sono esclusi da tale limitazione gli interventi per i quali possa essere dimostrato un miglioramento nel bilancio emissivo tra la situazione ante e post intervento; nel caso di impianti di teleriscaldamento tale miglioramento del bilancio emissivo locale potrà essere conseguito includendo anche interventi su edifici non connessi alla rete.~~

Nuova incentivazione di interventi per la riduzione delle emissioni dai generatori a biomassa

Riferimento: Azione Enb.M.2.A.3b, Allegato A – Misure e azioni

Proposta di emendamento

Testo attuale	Testo proposto
L'azione si compone di tre ambiti di intervento: la sostituzione dei generatori, l'adeguamento delle canne fumarie e l'installazione di sistemi di filtrazione. Nel primo ambito, per proseguire l'attività di svecchiamento del parco generatori già avviato con fondi ministeriali è prevista la definizione di una nuova incentivazione incentrata sulla sostituzione di apparecchi non automatici (stufe, camini e cucine) alimentati a legna da ardere in pezzi e indirizzata a due linee di intervento: - sostituzione di apparecchi con impianti idronici dotati di caldaia a legna; - sostituzione di apparecchi con installazione di apparecchi ad accumulo (in edifici con un livello minimo di coibentazione). La prima tipologia di intervento consente di ridurre drasticamente le emissioni di PM, di sostenere il consumo di legna da ardere - che spesso proviene da una filiera di produzione locale - e incrementare la quota di energia rinnovabile (una caldaia copre il 100% del fabbisogno a fronte di un apparecchio che mediamente ne copre il 60-70%). La seconda linea di intervento, oltre a contribuire al sostegno della filiera di produzione locale, favorisce l'introduzione di tecnologie moderne che consentono di ridurre notevolmente le emissioni attraverso la minimizzazione dei cicli di accensione/riaccensione	L'azione si compone di tre due ambiti di intervento: la sostituzione dei generatori e l'adeguamento delle canne fumarie e l'installazione di sistemi di filtrazione. Nel primo ambito, per proseguire l'attività di svecchiamento del parco generatori già avviato con fondi ministeriali è prevista la definizione di una nuova incentivazione incentrata sulla sostituzione di apparecchi non automatici con generatori ad elevate prestazioni (stufe, camini e cucine) alimentati a legna da ardere in pezzi e indirizzata a due linee di intervento: —sostituzione di apparecchi con impianti idronici dotati di caldaia a legna; —sostituzione di apparecchi con installazione di apparecchi ad accumulo (in edifici con un livello minimo di coibentazione). La prima tipologia di intervento consente di ridurre drasticamente le emissioni di PM, di sostenere il consumo di legna da ardere — che spesso proviene da una filiera di produzione locale — e incrementare la quota di energia rinnovabile (una caldaia copre il 100% del fabbisogno a fronte di un apparecchio che mediamente ne copre il 60-70%). La seconda linea di intervento, oltre a contribuire al sostegno della filiera di produzione locale, favorisce l'introduzione di tecnologie moderne che consentono di ridurre notevolmente le emissioni attraverso la minimizzazione dei cicli di accensione/riaccensione

Nel secondo ambito è prevista una terza linea di intervento per incentivare l'adeguamento e la messa a norma delle canne fumarie a cui sono collegati generatori alimentati a legna da ardere.

Nel terzo ambito è infine prevista una quarta linea con l'incentivazione dell'installazione di sistemi di filtrazione elettrostatica sulle caldaie alimentate a legna da ardere.

La misura verrà strutturata in modo da massimizzare i possibili contributi in cofinanziamento derivanti dalle misure incentivanti statali.

~~Nel secondo ambito è prevista una terza linea di intervento per incentivare l'adeguamento e la messa a norma delle canne fumarie a cui sono collegati generatori alimentati a legna da ardere.~~

~~Nel terzo ambito è infine prevista una quarta linea con l'incentivazione dell'installazione di sistemi di filtrazione elettrostatica sulle caldaie alimentate a legna da ardere.~~

I generatori ammessi al finanziamento saranno definiti sulla base delle migliori tecnologie disponibili valorizzando l'uso di generatori che consentono di utilizzare risorse locali.

La misura verrà strutturata in modo da massimizzare i possibili contributi in cofinanziamento derivanti dalle misure incentivanti statali.

Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile

Riferimento: Azione Enb.M.2.A.2b, Allegato A – Misure e azioni | Articolo 20, commi 6 e 7, dell’Allegato B – Norme di attuazione

Proposta di emendamento

Testo attuale	Testo proposto
6. (P) A partire dalla data di adozione dell’aggiornamento del PRQA, per i generatori di nuova installazione alimentati a biomassa e di potenza nominale complessiva superiore ai 116 kWt, è obbligatorio, in fase di collaudo, effettuare una prova certificata di combustione a cura di un laboratorio accreditato per determinare i valori di rendimento e di emissioni secondo le indicazioni e i metodi previsti nel Titolo II della parte V del decreto legislativo n. 152/2006, registrando sul Catasto Impianti Termici i relativi risultati.	6. (P) A partire dalla data di adozione dell’aggiornamento del PRQA, per i generatori di nuova installazione alimentati a biomassa e di potenza nominale complessiva superiore ai 116 kWt, è obbligatorio, in fase di collaudo, effettuare una prova certificata di combustione a cura di un laboratorio accreditato per determinare i valori di rendimento e di emissioni secondo le indicazioni e i metodi previsti nel Titolo II della parte V del decreto legislativo n. 152/2006, registrando sul Catasto Impianti Termici i relativi risultati.
7. (P) A partire dalla data di adozione dell’aggiornamento del PRQA, per i generatori di nuova installazione alimentati a biomassa di potenza nominale superiore ai 35 kWt che beneficino di un finanziamento con fondi pubblici, è obbligatorio, in fase di collaudo, effettuare una prova certificata di combustione a cura di un laboratorio accreditato, per determinare i valori di rendimento e di emissioni secondo le indicazioni e i metodi previsti nel Titolo II della parte V del decreto legislativo n. 152/2006, registrando sul Catasto Impianti Termici i relativi risultati.	7. (P) A partire dalla data di adozione dell’aggiornamento del PRQA, per i generatori di nuova installazione alimentati a biomassa di potenza nominale superiore ai 35 kWt che beneficino di un finanziamento con fondi pubblici, è obbligatorio, in fase di collaudo, effettuare una prova certificata di combustione a cura di un laboratorio accreditato, per determinare i valori di rendimento e di emissioni secondo le indicazioni e i metodi previsti nel Titolo II della parte V del decreto legislativo n. 152/2006, registrando sul Catasto Impianti Termici i relativi risultati.

Piattaforma informatica per la segnalazione e l'accatastamento obbligatorio dei nuovi generatori installati

Riferimento: Azione Enb.M.2.A.1e Allegato A – Misure e azioni | Articolo 20, comma 5, dell'Allegato B – Norme di attuazione

Proposta di emendamento

Testo attuale	Testo proposto
5. (D) Entro 6 mesi dalla data di approvazione del PRQA, la Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 43/2000, definisce le modalità per acquisire dalla rete di vendita le informazioni relative ai nuovi generatori alimentati a biomassa, con potenza nominale inferiore ai 35 kW, destinati all'installazione in Piemonte e che devono essere comunicate attraverso il Catasto Impianti Termici.	5. (D) Entro 6 mesi dalla data di approvazione del PRQA, la Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 43/2000, definisce le modalità per acquisire dalla rete di vendita le informazioni relative ai nuovi generatori alimentati a biomassa, con potenza nominale inferiore ai 35 kW, destinati all'installazione in Piemonte e che devono essere comunicate attraverso il Catasto Impianti Termici.
Enb.M.2.A.1e - I Step Biomassa – Piattaforma informatica per la segnalazione e l'accatastamento obbligatorio dei nuovi generatori installati	Rimozione dell'azione e rimodulazione dei fondi.